

BGer 4A_739/2012 vom 22. Mai 2013

Bundesgericht, 2013-05-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_739_2012

FR: TF 4A_739/2012 du 22 mai 2013

IT: TF 4A_739/2012 del 22 maggio 2013

Erwägungen

E. 1

Il ricorso è di per sé ammissibile: è presentato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con valore litigioso superiore a fr. 15'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. a LTF).

E. 2

Davanti alla prima istanza la controversia verteva principalmente sulla data effettiva della fine del rapporto di lavoro. Il Pretore, per motivi che non occorre riprendere, aveva stabilito che fosse determinante la disdetta del 24 novembre 2006, i cui effetti andavano riportati al 31 gennaio 2007, e aveva di conseguenza respinto le pretese salariali successive a tale data. Egli aveva però aggiunto "in via abbondanziale" che la petizione andava respinta anche perché l'attore, ricevuta la decisione AI del 4 ottobre 2007, non aveva offerto alla convenuta la propria capacità lavorativa residua, ciò che gli precludeva la possibilità di chiedere il pagamento del salario.

La Corte cantonale ha ritenuto determinante quest'ultimo aspetto, lasciando indeciso il momento in cui aveva preso fine il rapporto contrattuale. Respingendo le obiezioni dell'attore, il quale sosteneva che la convenuta lo avesse liberato dall'obbligo di lavorare per tutta la durata residua del rapporto contrattuale, essa ha stabilito che una manifestazione di volontà in tale senso non è riscontrabile nella lettera di disdetta dell'11 aprile 2006: d'un canto perché la nullità di tale scritto è già stata accertata giudizialmente e l'attore non può considerarlo valido "limitatamente agli effetti (parziali) a lui graditi"; dall'altro poiché egli è "rimasto del tutto inattivo", allorquando le circostanze concrete dovevano invece indurlo in buona fede a "immaginare che la datrice di lavoro, a fronte del protrarsi dei propri obblighi ben oltre a quanto inizialmente previsto, avesse il desiderio o la necessità di far capo nuovamente alle prestazioni del lavoratore, che non poteva pertanto omettere di farsi parte diligente e manifestare chiaramente la propria buona disponibilità al lavoro non appena riacquistata la parziale abilità".

E. 3

L'attore fa valere la violazione dell' art. 324 cpv. 1 CO . Ribadisce che la convenuta lo ha liberato "esplicitamente" dall'obbligo di lavorare dapprima nell'accordo di rescissione consensuale del 30 marzo 2006, poi con lo scritto dell'11 aprile 2006, che rimarrebbe efficace, nonostante la nullità della disdetta, per le altre comunicazioni ch'esso contiene. L'attore spiega che la Corte d'appello non ha considerato che con tale scritto la convenuta gli addebitava "circostanze di rilevanza penale che avrebbero in pratica determinato il suo licenziamento" e che di fronte ad accuse simili è "assurdo" ritenere ch'egli dovesse

immaginare che l'azienda desiderasse ancora i suoi servizi. Tanto più, aggiunge l'attore, che la convenuta non aveva contestato le sue allegazioni di causa concernenti la liberazione dall'onere lavorativo.

E. 3.1

La nullità della disdetta notificata durante un periodo di protezione (art. 336c cpv. 2 CO) non dispensa le parti dai rispettivi obblighi contrattuali: il lavoratore deve continuare a lavorare e il datore di lavoro deve pagare il salario (art. 319 CO). Se il lavoratore non fornisce la propria prestazione, senza esserne impedito da un motivo valido, cade in mora (art. 102 segg. CO), con la conseguenza che il datore di lavoro può rifiutare di pagargli il salario per inadempimento (art. 82 CO). Il salario rimane però dovuto qualora sia il datore di lavoro a impedire colpevolmente la prestazione di lavoro o ad essere altrimenti in mora nell'accettarla (art. 324 cpv. 1 CO ; DTF 135 III 349 consid. 4.2).

La dichiarazione con la quale il datore di lavoro libera il dipendente dall'obbligo di fornire la prestazione non costituisce né mora nell'accettazione (cfr. il parere contrario di Portmann, Basler Kommentar, 5

a ed., 2011, n. 7 ad art. 324 CO), né licenziamento immediato; è un atto giuridico unilaterale che deriva dal diritto del datore di lavoro d'impartire istruzioni e direttive (art. 321d cpv. 1 CO ; DTF 128 III 271 consid. 3a/bb pag. 281; 118 II 139 consid. 1a pagg. 140/141). Esso impedisce la mora del lavoratore (DTF 135 III 349 consid. 4.2).

E. 3.2

L'attore si prevale pertanto erroneamente dell' art. 324 cpv. 1 CO , che riguarda la mora del datore di lavoro. La circostanza, tuttavia, non gli nuoce, poiché il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), sia pure tenendo conto dell'onere di allegazione e motivazione del ricorrente (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF).

In sostanza l'esito della causa dipende dall'esistenza o meno della dispensa dall'obbligo di lavorare. La sentenza impugnata non ha preso in considerazione, sotto questo profilo, l'accordo del 30 marzo 2006, benché l'attore se ne fosse prevalso con l'appello; ha menzionato l'atto solo nel riassunto dei fatti, ricordando di avere stabilito nella sentenza del 1° dicembre 2008 che tale atto non costituisse disdetta del contratto. Un fatto addotto ma non esaminato dall'autorità cantonale è nuovo nel senso dell' art. 99 cpv. 1 LTF e l'argomentazione giuridica che si fonda su di esso è inammissibile; sarebbe tutt'al più censurabile - formalmente - il mancato esame (sentenza 4A_166/2009 del 29 giugno 2009, consid. 5).

Hanno la medesima sorte gli argomenti che l'attore trae dalla gravità delle accuse mosse dalla convenuta per giustificare il licenziamento, poiché tali fatti non sono stati adottati in appello e sono anch'essi nuovi.

Inammissibile è infine l'accento all'asserita assenza di contestazioni dei fatti da parte della convenuta, dal momento che l'attore non si confronta per nulla con la motivazione del giudizio impugnato a tale riguardo.

E. 3.3

Rimane lo scritto che la convenuta ha indirizzato all'attore l'11 aprile 2006. Esso terminava così: "Lei è da subito dispensato dal presentarsi in azienda. Durante il periodo fino alla scadenza contrattuale Lei è tuttavia formalmente obbligato a tenersi a disposizione per

eventuali necessità della Società". L'avvertimento seguiva immediatamente la frase con la quale la convenuta disdiceva il contratto per il 30 giugno 2006. Posto che la nullità della disdetta sancita giudizialmente è pacifica, dedurre che anche la dispensa dal lavoro fosse legata alla disdetta e ne seguisse quindi le sorti è interpretazione normativa della manifestazione di volontà senz'altro corretta.

Ne viene, in applicazione delle regole enunciate al considerando 3.1, che l'attore, non potendo prevalersi della liberazione dell'obbligo di lavorare per difendersi dall'eccezione d'inadempienza proposta dalla convenuta (art. 82 CO), non ha diritto al pagamento dello stipendio. La sentenza cantonale rispetta perciò il diritto federale.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.